



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 27/02/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2004, n. 120

Criteri e principi metodologici per la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti all'avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Determinazioni.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'Unità Operativa AA.II. del S.S.R., confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 980 del 1 luglio 03, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie pugliesi.

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha "dato mandato all'Assessorato alla Sanità dell'istruttoria, per la formazione dell'elenco dei candidati idonei, da eseguire con riguardo ai criteri ed orientamenti regionali determinativi dell'elenco vigente, fatte salve le revisioni intervenute a seguito di successive disposizioni normative o di sentenze di 2° grado passate in giudicato".

L'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV° serie speciale n. 67 del 29 agosto 2003 e, in data 29 settembre 03 sono scaduti i trenta giorni fissati per l'invio delle domande.

Alla scadenza dei termini, risultano acquisite al protocollo assessorile n. 109 domande, da parte di coloro che hanno confermato la volontà di rimanere nell'elenco dei candidati idonei, n. 177 domande da parte di nuovi aspiranti alle nomine.

Al fine di attendere al mandato di cui alla succitata d.g.r. 980/03, con riguardo all'istruttoria per la formazione dell'elenco dei candidati idonei, occorre rilevare che, la cornice di riferimento determinativa del requisito di idoneità tiene conto sia del quadro normativo vigente statale e regionale in materia di riordino della dirigenza pubblica e privata che, dei criteri e principi metodologici costituenti gli orientamenti regionali approvati dalla Giunta con deliberazione n. 4917/1997 e, confermati di volta in volta con i provvedimenti di indizione dei successivi analoghi avvisi.

Sta di fatto che, nuovi elementi da fonti di cognizione del diritto processuale amministrativo richiedono l'aggiornamento dei criteri ed orientamenti regionali.

Particolare rilevanza al fine assumono:

1. Sentenza n.563/2003 del Consiglio di Stato che afferma: "il legislatore, legittimamente ha inteso individuare due distinti requisiti, non richiedendosi solo che il candidato abbia acquisito un'esperienza nella direzione di strutture amministrative, ma anche che abbia svolto tale attività rivestendo la formale qualifica di dirigente".

2. Sentenza n. 5672/2002 del Consiglio di Stato che afferma "non ha valore decisivo la dimensione dell'Ente presso il quale sono state svolte le funzioni da valutare al fine delle nomine di direttore generale ma la qualità dell'esperienza, comunque connotata da autonomia decisionale e responsabilità verso l'esterno".

Altresi, rilevanza assumono le sentenze e decisioni cautelari, pronunciate in relazione al contenzioso determinato dai procedimenti per l'istruttoria di verifica del possesso dei requisiti, eseguiti da questo Settore, le cui risultanze sono state approvate con atti dirigenziali.

Nello specifico:

1. Sentenze n. 6139, 6140, 6153/2003 del Consiglio di Stato che afferma "... deve escludersi che l'attività di Avvocato dirigente svolta nella struttura legale sia assimilabile - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo - a quella di chi è preposto alla direzione di strutture operative e di gestione. Invero, l'autonomia della struttura legale di cui all'art. 21 della legge regionale della Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 - con cui sono state dettate norme per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - non può essere riferita che all'autonomia professionale che gode il dirigente della struttura legale, autonomia chiaramente e nettamente distinta da quella che connota l'esercizio di funzioni di "direzione tecnica o amministrativa".

2. Sentenza 6154/2003 del Consiglio di Stato che afferma "Il collegio condivide i rilievi in proposito svolti dall'Amministrazione regionale, la quale giustamente sostiene che la posizione di Presidente del consiglio di amministrazione, in quanto derivante da carica elettiva non possa comportare che un ruolo di rappresentanza, con funzioni di indirizzo e controllo dell'attività dell'ente, mentre la funzione di gestione è più propriamente demandata al direttore generale dell'Ente presieduto, che la posizione sia equiparabile allo status giuridico degli amministratori locali, il che distingue nettamente la loro posizione da quella "dirigenziale".

3. Ordinanza n. 768/2000 del TAR - Puglia - Bari 1^a Sezione ha "rigettato la domanda incidentale di sospensione, dell'esecuzione delle determinazioni dirigenziali del Settore Sanità n. 46 e 32/2000, dove il ricorrente risulta tra i partecipanti esclusi in quanto tra i criteri è stata rilevata l'anzianità del titolo di studio, nel presupposto che i cinque anni di funzioni dirigenziali prescritti siano stati svolti in possesso del requisito (laurea) nella fattispecie richiesto".

Tenuti presenti i suddetti elementi istruttori

- ritenuto che, occorre procedere all'aggiornamento dei criteri interpretativi e principi metodologici costituenti la cornice di riferimento regionale propedeutica all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti agli avvisi pubblici indetti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 3bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche

- ritenuto altresì che al fine di non creare pregiudizio nel superiore interesse pubblico occorre sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, per il procedimento relativo alla suddetta istruttoria, le seguenti linee guida:

accertamento della regolarità formale delle domande

L'istruttoria comporta la verifica di:

- termine di presentazione delle domande, ovvero il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della R.I.;

- conformità, delle domande prodotte dai nuovi partecipanti, alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 - lettera a) e b) e 3 dell'avviso

- conformità, delle istanze di conferma a voler permanere nell'elenco, alle disposizioni dell'avviso di cui ai punti 1 e 2

accertamento del possesso dei requisiti

premesso che, ai sensi dell'art. 3bis del d.lgs 502/1992 come successivamente modificato e, ai sensi dell'avviso pubblico, i candidati devono essere in possesso di:

- diploma di laurea
- specifici e documentati requisiti attestanti esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie -svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

L'istruttoria dell'esame dei curricula e, relativa documentazione a corredo, comporta la verifica di:

- titoli di carriera - limitatamente alla laurea, fatta salva l'anzianità del possesso da almeno cinque anni, nel presupposto che i cinque anni di funzione di direzione in posizione dirigenziale siano stati svolti in possesso del requisito - laurea, (TAR - Puglia sez. Bari ordinanza n. 768/00)
- posizione dirigenziale, riconducibile al quadro normativo statale e regionale in materia di riordino della dirigenza pubblica (legge 421/1992, d.lgs. 505/92, d.lgs 29/1993, leggi n. 59 e 127/1997 e rispettive modifiche, legge regionale n. 36/1994 così come successivamente modificata con la l.r. 7 gennaio 2004, n. 1) e, al D.M. 1° giugno 1993 e successive modifiche, in materia di dirigenza settore privato.
- esperienza di direzione nella pubblica amministrazione, riconducibile, con riguardo alla graduazione degli incarichi dirigenziali, ad attività sovraordinata, connotata da autonomia decisionale, responsabilità verso l'esterno e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, alla direzione di: Enti, dipartimenti, aree, settori; alla direzione, affidata con provvedimento della Giunta regionale, di ufficio degli Assessorati regionali alla Sanità e di Settore degli Assessorati regionali; direzione di segreterie generali di Province e di Comuni capoluoghi di provincia.
- esperienza di direzione nel settore privato, riconducibile, con riguardo ai parametri indicati dal DM 1/6/93 (G.U. 30/6/93, n. 151), a Amministratore delegato, Direttore Generale di imprese con un numero di dipendenti superiore a 250 e con un fatturato superiore a Euro 20.658.276,96, tenuto conto dei parametri dell'Azienda sanitaria per organizzazione, dimensione di utenza, e gestione delle risorse umane e finanziarie.

non sono riconducibili ai requisiti richiesti, le seguenti funzioni dichiarate nei curricula:

Ispettive, di studio, staff, ricerca, consulenza, libero professionale, progettazione;

Revisore dei conti e sindaco di società o azienda;

Tutte le attività attribuite con cariche elettive, in quanto non attengono all'esercizio di gestione amministrativa bensì a esercizio di controllo e indirizzo, cariche elettive nelle Aziende municipalizzate, enti e società (L 142/1990 legge 127/1997 TU 267/2000, sentenza n. 6154/2003 del Consiglio di Stato)

Dirigente con funzioni vicarie e in convenzione

Dirigente scolastico (art. 21 comma 16 legge 59/1997)

Avvocati dirigenti (Sentenze n. 6139, 6140, 6153/2003 del Consiglio di Stato) in relazione alle funzioni svolte fino all'entrata in vigore della l.r. 7 gennaio 2004 n. 1, con la quale all'art. 30, tra le modifiche apportate alla l.r. 36/94, la struttura burocratico legale è compresa tra le strutture complesse obbligatoriamente previste nelle Aziende sanitarie.

Copertura Finanziaria

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il responsabile del procedimento

dr. Rosalinda Colaprico

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 4 co. 4 lettera d) della LR 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate

- Di approvare i criteri interpretativi e principi metodologici costituenti la cornice di riferimento regionale propedeutica all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti agli avvisi pubblici indetti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 3bis del d.lgs 502/1992 e successive modifiche, come di seguito:

accertamento della regolarità formale delle domande

L'istruttoria comporta la verifica di:

- termine di presentazione delle domande, ovvero il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della R1;
- conformità, delle domande prodotte dai nuovi partecipanti, alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 - lettera a) e b) e 3 dell'avviso
- conformità, delle istanze di conferma a voler permanere nell'elenco, alle disposizioni dell'avviso di cui ai punti 1 e 2

accertamento del possesso dei requisiti

premesso che, ai sensi dell'art. 3bis del d.lgs 502/1992 come successivamente modificato e, ai sensi dell'avviso pubblico, i candidati devono essere in possesso di:

- diploma di laurea
- specifici e documentati requisiti attestanti esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso

L'istruttoria dell'esame dei curricula e, relativa documentazione a corredo, comporta la verifica di:

- titoli di carriera - limitatamente alla laurea, fatta salva l'anzianità del possesso da almeno cinque anni, nel presupposto che i cinque anni di funzione di direzione in posizione dirigenziale siano stati svolti in possesso del requisito - laurea, (TAR - Puglia sez. Bari ordinanza n. 768/00)
- posizione dirigenziale, riconducibile al quadro normativo statale e regionale in materia di riordino della

dirigenza pubblica (legge 421/1992, d.lgs. 505/92, d.lgs 29/1993, leggi n. 59 e 127/1997 e rispettive modifiche, legge regionale n. 36/1994 così come successivamente modificata con la l.r. 7 gennaio 2004, n. 1) e, al D.M. 1° giugno 1993 e successive modifiche, in materia di dirigenza settore privato.

- esperienza di direzione nella pubblica amministrazione, riconducibile, con riguardo alla graduazione degli incarichi dirigenziali, ad attività sovraordinata, connotata da autonomia decisionale, responsabilità verso l'esterno e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, alla direzione di: Enti, dipartimenti, aree, settori; alla direzione, affidata con provvedimento della Giunta regionale, di ufficio degli Assessorati regionali alla Sanità e di Settore degli Assessorati regionali; direzione di segreterie generali di Province e di Comuni provinciali

- esperienza di direzione nel settore privato, riconducibile, con riguardo ai parametri indicati dal DM 1/6/93 (G.U. 30/6/93, n. 151), a Amministratore delegato, Direttore Generale di imprese con un numero di dipendenti superiore a 250 e con un fatturato superiore a Euro 20.658.276,96, tenuto conto dei parametri dell'Azienda sanitaria per organizzazione, dimensione di utenza, e gestione delle risorse umane e finanziarie.

non sono riconducibili ai requisiti richiesti, le seguenti funzioni dichiarate nei curricula:

Ispettive, di studio, staff, ricerca, consulenza, libero professionale, progettazione;

Revisore dei conti e sindaco di società o azienda;

Tutte le attività attribuite con cariche elettive, in quanto non attengono all'esercizio di gestione amministrativa bensì a esercizio di controllo e indirizzo, cariche elettive nelle Aziende municipalizzate, enti e società (L 142/1990 legge 127/1997 TU 267/2000, sentenza n. 6154/2003 del Consiglio di Stato)

Dirigente con funzioni vicarie e in convenzione

Dirigente scolastico (art. 21 comma 16 legge 59/1997)

Avvocati dirigenti (Sentenze n. 6139, 6140, 6153/2003 del Consiglio di Stato) in relazione alle funzioni svolte fino all'entrata in vigore della l.r. 7 gennaio 2004 n. 1, con la quale all'art. 30, tra le modifiche apportate alla l.r. 36/94, la struttura burocratico legale è compresa tra le strutture complesse obbligatoriamente previste nelle Aziende sanitarie.

di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP ai sensi della l.r. 13/94 art. 6

il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
